

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	94
Data del provvedimento	18-09-2019
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER “SDA SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA” APPALTI SPECIFICI N. 9-10-11 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE – AREA DISABILITA’

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	GAMBI MILENA
Parere e visto regolarità contabile	PAOLO GONI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	9	CONTRATTO PER “SDA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI APPALTO SPECIFICO N. 9 PRESSO IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE AREA DISABILITA’ “ARLECCHINO” DI MARRADI
2	10	CONTRATTO PER “SDA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: APPALTO SPECIFICO n. 10 PRESSO IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE “CUS” DI BORGO SAN LORENZO E APPALTO SPECIFICO N. 11 PRESSO IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE A’ “CASA” DI SANT’AGATA COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER “SDA SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA” APPALTI SPECIFICI N. 9-10-11 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE – AREA DISABILITA’

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	GAMBI MILENA
Parere e visto regolarità contabile	PAOLO GONI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	9	CONTRATTO PER “SDA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI APPALTO SPECIFICO N. 9 PRESSO IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE AREA DISABILITA’ “ARLECCHINO” DI MARRADI
2	10	CONTRATTO PER “SDA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: APPALTO SPECIFICO n. 10 PRESSO IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE “CUS” DI BORGO SAN LORENZO E APPALTO SPECIFICO N. 11 PRESSO IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE A’ “CASA” DI SANT’AGATA COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

IL DIRETTORE

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e smi;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n. 241/1990 e smi e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in qualità di Direttore

DATO ATTO che:

- ai sensi degli artt. 100 e 101 della LRT n. 40/2005 e smi ESTAR svolge le funzioni di centrale di committenza regionale per gli appalti nei confronti degli enti del SSR e quindi anche per le Società della Salute;
- ESTAR ha svolto tutte le procedure di evidenza pubblica relativa all’appalto del servizio di sostegno socio educativo di questa SdS;

CONSIDERATO che:

- con determinazione di Estar n. 1261 del 11/09/2019 è stata disposta l’aggiudicazione degli Appalti Specifici n. 9–10–11 di servizi socio assistenziali presso i Centri di socializzazione - area disabilita, ovvero con la Cooperativa Co.M.E.S di Marradi per il Centro “Arlecchino” di Marradi e la Cooperativa Arca di Firenze per il Centro “CUS” di Borgo San Lorenzo e il Centro “CASA” di Scarperia e Sanpiero;
- in data 19/9/2019 Estar e i Consorzi sopracitati hanno sottoscritto l’Atto Conclusivo del procedimento di gara;

DATO ATTO che la responsabile dell'Ufficio di Piano, proponente di questo provvedimento, è stata componente del Collegio tecnico della suddetta gara ed ha partecipato ai lavori relativi alla preparazione di tutti gli atti di gara e conseguentemente ha predisposto, con il supporto di ESTAR, lo schema di contratto da stipulare con il suddetto aggiudicatario;

RITENUTO conseguentemente di approvare lo schema di contratto del servizio in parola al fine di sottoscrivere il contratto stesso prima dell'inizio del servizio ovvero il 01/10/2019;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di contratto per "SDA Servizi assistenza domiciliare e servizi integrati alla persona: Appalti Specifici N. 9-10-11 Centri di Socializzazione – Area disabilità;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di questa SdS;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti al Consorzio, al Collegio Sindacale, a ESTAR TOSCANA, al Responsabile Ufficio Alta Integrazione e servizi socio assistenziali di questa SdS.

F.to IL DIRETTORE
(Dott. Michele Mezzacappa)

CONTRATTO PER “SDA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

APPALTO SPECIFICO N. 9 PRESSO IL CENTRO DI

SOCIALIZZAZIONE AREA DISABILITA’ “ARLECCHINO” DI

MARRADI

CIG originario 77761065AB CIG Derivato 8034374F27

L'anno 2019, il giorno del mese di

TRA

La **Società della Salute del Mugello**, con sede legale in Via Togliatti n. 29 P. I. 05517830484, in

persona del Direttore, **Dr Michele Mezzacappa**, nato a , codice fiscale in qualità di Responsabile di

Zona Distretto AUSL/Direttore Società della Salute del Mugello

E

La **Co.M.E.S Cooperativa Sociale Onlus**, con sede legale in Piazza Scalelle n. 8, 50034

Marradi (FI) P.IVA 03441380486 C.F. 90000790486 legalmente rappresentata **da** la quale

interviene nel presente atto in qualità di

PREMESSO CHE

- con Determinazione Estar n. 1261 del 11/09/2019 è stata disposta l'aggiudicazione del

l'Appalto Specifico n. 9 - Servizi Socio-assistenziali presso il Centro di Socializzazione Arlec-

chino di Marradi

- in data 16/09/2019 Estar e la Cooperativa Co.M.E.S hanno sottoscritto l'Atto Conclusivo

del procedimento di gara;

- in data il Direttore ha approvato lo schema del presente Contratto con proprio provvedimento n.

Nel proseguo del presente atto, per brevità, la Co.M.E.S Cooperativa Sociale Onlus viene de-

nominata “Affidatario” e la Società della Salute del Mugello “SdS”;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1

ART. 1 – OGGETTO CONTRATTUALE.

Il presente Contratto disciplina i rapporti tra la SdS e l'Affidatario in relazione al Servizio relativo al Centro di Socializzazione - Centro semiresidenziale per disabili denominato "ARLECCHI-NO" di Marradi (FI). Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto seppur non materialmente allegati in quanto facenti parte degli atti di gara: la Lettera di Invito, il Capitolato Speciale di gara, la Descrizione del Servizio, il Progetto Tecnico, il Bilancio di Progetto, il Disciplinare SDA. Si allegano invece e costituiscono Parti integranti e sostanziali: la Convenzione di nomina degli affidatari del servizio quali responsabili del trattamento dati e la polizza fidejussoria

ART. 2 – DECORRENZA, DURATA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Contratto ha una durata di 5 anni (60 mesi) a decorrere dal 01/10/2019 al 30/09/2024. La SdS potrà fare ricorso all'opzione di rinnovo, per un massimo di 2 (due) anni, così come previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale.

La SdS si riserva la eventuale facoltà per rispondere a sopraggiunte modifiche strutturali del contesto, di valutare in condivisione con l'affidatario la possibilità di affidare prestazioni analoghe da erogare in altri servizi, anche in strutture, ma in modo di non alterare la natura della prestazione ed assicurare l'onorabilità del contratto. Alcuni progetti a gara potranno essere soggetti a finanziamento annuale da fondi regionali, comunali e di altri enti istituzionali. In caso di finanziamenti inferiori a quello di partenza, la SdS cercherà di attuare la clausola di salvaguardia, ma in caso di impossibilità non imputabile alla SdS l'affidatario non avrà nulla a pretendere. I progetti che la Regione Toscana o altri enti istituzionali finanziano di anno in anno, saranno confermati al momento della disponibilità del finanziamento stesso. Si rinvia comunque all'art. 3 del Capitolato Speciale per la Clausola di salvaguardia

ART. 3 – IMPORTO – ESTENSIONI – ADEGUAMENTO PREZZI

L'importo complessivo stimato del contratto per tutta la durata di 5 anni (60 mesi) è pari ad **€ 750.000,00 al netto IVA**, oneri della sicurezza per interferenze pari ad € 0,00.

Come previsto nel Capitolato Speciale e nella lettera di invito le Opzioni sono: il rinnovo per ulteriori 2 annualità di contratto per €. 300.000,00 al netto IVA pari al 40% dell'importo complessivo di cui all'art. 3 del presente contratto; il 20% dell'importo complessivo di cui all'art. 3 del presente contratto per sinergie territoriali per lo svolgimento di servizi attinenti e complementari pari ad €. 150.000,00; per progetti attinenti finanziati da altri Enti per la somma del progetto stesso. I prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. L'eventuale adeguamento dei prezzi a partire dal secondo anno è regolato da quanto previsto all'art. 17 del capitolato speciale di gara.

ART. 4 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'affidatario si impegna all'emissione delle fatture nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il pagamento delle fatture avverrà, da parte della SdS, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e smi entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara.

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte della SdS, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3/04/2013, n. 55. A Tale scopo il codice IPA di SdS è :

UFT7VY. Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito

www.indicepa.gov.it I pagamenti di cui sopra saranno effettuati tramite la tesoro-

reria ed esclusivamente con bonifico bancario previa verifica della regolarità

contributiva e assicurativa accertata tramite il DURC (L n. 266/2002 e smi) e di

eventuali inadempimenti (ex art. 48 bis DPR N. 602/1973)

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla L. n.136 del 13/08/2010. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena trac-

ciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 – CLAUSOLA DELLA SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE E CLAUSOLA SOCIALE

L'affidatario assicura il vincolo di ricollocazione previsto dall'art. 11 del Capito-

lato Speciale.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A titolo di cauzione, come richiesto ai sensi degli artt. 97 c.7 e 103 D. Lgs.

n.50/2016 e a garanzia dei patti contrattuali, si prende atto che l'affidatario ha

prestato deposito cauzionale definitivo di € a mezzo polizza fideiussoria

della del . La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi speci-

fici assunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione

di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SdS ha diritto di rivalersi

direttamente sulla cauzione e/o sulla emissione dell'ultimo mandato di paga-

mento annuale delle fatture. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi

per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore do-

vrà provvedere al reintegro della stessa. Il deposito cauzionale rimane vincolato

per tutta la durata del contratto e sarà svincolato e restituito alla ditta aggiudica-

taria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il

regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la stessa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di sua spettanza, nonché eventuali penali che dovessero essere applicate.

ART. 8 – GARANZIE, RESPONSABILITA' CIVILE E ALTRI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Si dà atto che l'affidatario ha stipulato Polizza di Responsabilità Civile n. con la Compagnia di Assicurazioni , in atti, a copertura del rischio per responsabilità civile nello svolgimento di tutte le attività di cui al/alla fornitura/servizio di cui trattasi, con massimali adeguati e nei termini di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale. L'affidatario si impegna a produrre, ad ogni scadenza annuale della polizza, i certificati assicurativi che attestano il rinnovo della garanzia per tutta la durata dell'appalto. Si richiama inoltre l'affidatario sull'osservanza dell'art. 12 del Capitolato Speciale relativo ad altri obblighi specificando che, come previsto nella descrizione del servizio, l'affidatario, deve provvedere per i Centri in questione anche all'approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti per le attività oggetto del presente contratto, all'intestazione a suo nome delle spese per le utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefono, etc) e del relativo pagamento delle stesse e delle eventuali spese per attrezzature ulteriori, nonché dell'intestazione a suo nome e del pagamento delle tasse dovute come i rifiuti solidi urbani e la stipula della polizza assicurativa per danni, incendio e furto da stipularsi quale gestore del Centro di Socializzazione

ART. 9 – INADEMPIENZE E PENALI

Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite ed indicate dall'art. 13 del Capitolato Speciale di Gara.

ART. 10 – RISOLUZIONE E RECESSO

Per le cause, le modalità e gli effetti relativi alla risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'affidatario e del recesso unilaterale da parte della SdS si rimanda all'art. 14 del Capitolato Speciale di Gara.

ART. 11 – OSSERVANZA LEGGI E RISPETTO DELLE NORME

SULLA SICUREZZA

L'affidatario è tenuto al rispetto di quanto indicato all'art. 12 del Capitolato Speciale di gara e nell'offerta e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal DLgs 81/2008 e dalla LRT 38/2007, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità specificate nel presente contratto. Il trattamento dei dati da parte della SdS Mugello, quale Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità o per il periodo maggiore ove previsto da specifiche disposizioni normative. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato degli interessati. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003 e

s.m.i. L’Affidatario si impegna ed è obbligato a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati personali che la SdS metterà a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati. Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dalla SdS quale Titolare del trattamento all’Affidatario, quest’ultimo sarà designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg.UE 2016/679 come da schema di atto di nomina allegato al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il trattamento, come meglio specificato nell’atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all’art. 4 n. 1 del Reg.Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall’art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.

ART. 13 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso; le eventuali spese di registro sono a carico della ditta aggiudicataria. Le spese contrattuali di bollo sono a carico dell'affidatario, salvo esenzione.

ART. 14 - DISPOSIZIONI ULTERIORI

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla SdS ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima .

ART. 15 – DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, ad osservare gli

obblighi di cui al D.P.R n.62 del 16.4.2013 - Codice di comportamento - il quale all'art. 2 prevede l'estensione degli obblighi previsti nel Decreto stesso a tutti i soggetti che collaborano con la P.A.

ART. 17 – DICHIARAZIONI ANTIPANTOUFLAGE

L'affidatario dichiara espressamente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto di quanto disposto al comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lvo n. 165/2001 e smi e sottoscrive l'autocertificazione che costituisce documentazione agli atti del presente contratto

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che il Foro competente esclusivo è quello di Firenze.

ART. 19 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si individua quale Responsabile della fase di esecuzione del Contratto (RES) la Responsabile dell'Ufficio Alta Integrazione e servizi socio assistenziali in carica.

Si individua quale Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) il Direttore della SdS in carica.

ART. 20 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, alle norme del Codice Civile, alla Lettera di invito, al Disciplinare SDA, al Capitolato Speciale di Gara, alla Descrizione del Servizio, al Progetto tecnico, al Bilancio di Progetto,, nonché ai chiarimenti forniti in fase di gara che pur non allegati formano parte integrante del presente contratto avendone le parti accettati i contenuti. Inoltre allegati parti integranti e sostanziali del presente contratto sono:

ALL. 1 - Convenzione di nomina responsabile trattamento dati

ALL. 2 - Polizza fideiussoria per deposito cauzionale

Letto, approvato, sottoscritto.

Per SdS Mugello: Direttore Michele Mezzacappa

Per Cooperativa Co.M.E.S. Legale Rappr.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile si intendono espressamente approvati i seguenti articoli del presente contratto: 2 relativamente alla clausola di salvaguardia, 4 Modalità di fatturazione e Pagamento, 5 Tracciabilità dei Flussi Finanziari, 7 Cauzione definitiva, 8 Garanzie responsabilità civile e altri obblighi dell'affidatario, 9 Inadempienze e penali, 10 Risoluzione e Recesso, 18 Foro Competente.

Il Legale Rappresentante Cooperativa Co.M.E.S.

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale. Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

CONTRATTO PER “SDA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:

APPALTO SPECIFICO n. 10 PRESSO IL CENTRO DI

SOCIALIZZAZIONE AREA DISABILITA’ “CUS” DI BORGO SAN

LORENZO E APPALTO SPECIFICO N. 11 PRESSO IL CENTRO DI

SOCIALIZZAZIONE AREA DISABILITA’ “CASA” DI SANT’AGATA

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

CIG originario CUS 7777076623 CIG Derivato 8034410CDD CUS

CIG originario CASA 777713245A CIG Derivato 8034431E31 CASA

L'anno 2019, il giorno del mese di settembre

TRA

La **Società della Salute del Mugello**, con sede legale in Via Togliatti n. 29 P. I. 05517830484, in

persona del Direttore, **Dr Michele Mezzacappa**, nato a , codice fiscale in qualità di Responsabile di

Zona Distretto AUSL/Direttore Società della Salute del Mugello

E

La Cooperativa Sociale ARCA a r. l. con sede legale in Via Aretina n. 265 CF/PIVA

03382330482 legalmente rappresentata da nato a , codice fiscale il quale interviene nel

presente atto **in qualità di**

PREMESSO CHE

- con Determinazione Estar n. 1261 del 11/09/2019 è stata disposta l'aggiudicazione degli

Appalti Specifici n. 10 e 11 - Servizi socio-assistenziali presso il Centro di socializzazione area disa-

bilità “CUS” di Borgo San Lorenzo (FI) e ”CASA” di Scarperia e San Piero (FI)

- in data 16/09/2019 Estar e LA Cooperativa ARCA hanno sottoscritto l'Atto Con-

clusivo del procedimento di gara;

- in data il Direttore ha approvato lo schema del presente Contratto con proprio provvedimento n.

Nel proseguo del presente atto, per brevità, la Cooperativa Arca viene denominata “Affidatario”

1

e la Società della Salute del Mugello "SdS";

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO CONTRATTUALE.

Il presente Contratto disciplina i rapporti tra la SdS e l'Affidatario in relazione al Servizio relativo ai Centri di Socializzazione - Centri semiresidenziali per disabili de "CUS" di Borgo San Lorenzo e C.A.S.A. di Sant'Agata nel Comune di Scarperia e San Piero. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto seppur non materialmente allegati in quanto facenti parte degli atti di gara: la Lettera di Invito, il Capitolato Speciale di gara, la Descrizione del Servizio, il Progetto Tecnico, il Bilancio di Progetto, il Disciplinare SDA. Si allegano invece e costituiscono Parti integranti e sostanziali: la Convenzione di nomina degli affidatari del servizio quali responsabili del trattamento dati e la polizza fidejussoria

ART. 2 – DECORRENZA, DURATA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Contratto ha una durata di 5 anni (60 mesi) a decorrere dal 01/10/ 2019 al 30/09/ 2024. La SdS potrà fare ricorso all'opzione di rinnovo, per un massimo di 2 (due) anni, così come previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale.

La SdS si riserva la eventuale facoltà per rispondere a sopraggiunte modifiche strutturali del contesto, di valutare in condivisione con l'affidatario la possibilità di affidare prestazioni analoghe da erogare in altri servizi, anche in strutture, ma in modo di non alterare la natura della prestazione ed assicurare l'onorabilità del contratto. Alcuni progetti a gara potranno essere soggetti a finanziamento annuale da fondi regionali, comunali e di altri enti istituzionali. In caso di finanziamenti inferiori a quello di partenza, la SdS cercherà di attuare la clausola di salvaguardia, ma in caso di impossibilità non imputabile alla SdS l'affidatario non avrà nulla a pretendere. I progetti che la Regione Toscana o altri enti istituzionali

finanziano di anno in anno, saranno confermati al momento della disponibilità del finanziamento stesso.

Si rinvia comunque all'art. 3 del Capitolato Speciale per la Clausola di salvaguardia

ART. 3 – IMPORTO – ESTENSIONI – ADEGUAMENTO PREZZI

L'importo complessivo stimato del contratto per tutta la durata di 5 anni (60 mesi) è per

il Centro di socializzazione semiresidenziale "CUS" di Borgo San Lorenzo pari

ad € 1.505.000,00 al netto IVA e per il Centro di socializzazione semiresidenziale "CASA" di

Sant'Agata nel Comune di Scarperia e San Piero, pari ad € 725.000,00 al netto IVA. Oneri della

sicurezza per interferenze pari ad € 0,00. Come previsto nel Capitolato Speciale e nella lettera di

invito le Opzioni sono:

Per il Centro di socializzazione "CUS": rinnovo per ulteriori 2 annualità di contratto per

€ 602.000,00 al netto IVA pari al 40% dell'importo complessivo di cui all'art. 3

del presente contratto; il 20% dell'importo complessivo di cui all'art. 3 del pre-

sente contratto per sinergie territoriali per lo svolgimento di servizi attinenti e

complementari pari ad € 301.000,00; per progetti attinenti finanziati da altri Enti

per la somma del progetto stesso.

Per il Centro di socializzazione "CASA": rinnovo per ulteriori 2 annualità di

contratto per € 290.000,00 al netto IVA pari al 40% dell'importo complessivo

di cui all'art. 3 del presente contratto; il 20% dell'importo complessivo di cui

all'art. 3 del presente contratto per sinergie territoriali e per lo svolgimento di

servizi attinenti e complementari pari ad € 145.000,00; per progetti attinenti fi-

nanziati da altri Enti per la somma del progetto stesso. I prezzi rimarranno fissi

ed invariati per tutta la durata contrattuale. L'eventuale adeguamento dei prezzi a

partire dal secondo anno è regolato da quanto previsto all'art. 17 del capitolato

speciale di gara.

ART. 4 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

3

L'affidatario si impegna all'emissione delle fatture nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il pagamento delle fatture avverrà, da parte della SdS, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e smi entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara.

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte della SdS, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3/04/2013, n. 55. A Tale scopo il codice IPA di SdS è: **UFT7VY**.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.gov.it I pagamenti di cui sopra saranno effettuati tramite la tesoreria ed esclusivamente con bonifico bancario previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite il DURC (L n. 266/2002 e smi) e di eventuali inadempimenti (ex art. 48 bis DPR N. 602/1973)

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136 del 13/08/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 – CLAUSOLA DELLA SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE E CLAUSOLA SOCIALE

L'affidatario assicura il vincolo di ricollocazione previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A titolo di cauzione, come richiesto ai sensi degli artt. 97 c.7 e 103 D. Lgs.

n.50/2016 e a garanzia dei patti contrattuali, si prende atto che l'affidatario ha

prestato deposito cauzionale definitivo di € a mezzo polizza fideiussoria

della Assicurazione del . La cauzione rilasciata garantisce tutti gli

obblighi specifici assunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista

l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SdS ha di-

ritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sulla emissione dell'ultimo man-

dato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l'ammontare della garanzia do-

vesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il

fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa. Il deposito cauzionale rima-

ne vincolato per tutta la durata del contratto e sarà svincolato e restituito alla dit-

ta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato

accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la

stessa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di sua spettanza, nonché

eventuali penali che dovessero essere applicate.

ART. 8 – GARANZIE, RESPONSABILITA' CIVILE E ALTRI OB- BLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Si dà atto che l'affidatario ha stipulato Polizza di Responsabilità Civile n. con

la Compagnia di Assicurazioni , in atti, a copertura del rischio per re-

sponsabilità civile nello svolgimento di tutte le attività di cui al/alla

fornitura/servizio di cui trattasi, con scadenza al con massimali adeguati e nei

termini di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale. L'affidatario si impegna a pro-

durre, ad ogni scadenza annuale della polizza, i certificati assicurativi che attestano il rinnovo della garanzia per tutta la durata dell'appalto. Si richiama inoltre l'affidatario sull'osservanza dell'art. 12 del Capitolato Speciale relativo ad altri obblighi specificando che, come previsto nella descrizione del servizio, l'affidatario, deve provvedere per i Centri in questione anche all'approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti per le attività oggetto del presente contratto, all'intestazione a suo nome delle spese per le utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefono, etc) e del relativo pagamento delle stesse, e delle eventuali spese per attrezzature ulteriori, nonché dell'intestazione a suo nome e del pagamento delle tasse dovute come i rifiuti solidi urbani e la stipula della polizza assicurativa per danni, incendio e furto da stipularsi quale gestore dei Centri di Socializzazione

ART. 9 – INADEMPIENZE E PENALI

Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite ed indicate dall'art. 13 del Capitolato Speciale di Gara.

ART. 10 – RISOLUZIONE E RECESSO

Per le cause, le modalità e gli effetti relativi alla risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'affidatario e del recesso unilaterale da parte della SdS si rimanda all'art. 14 del Capitolato Speciale di Gara.

ART. 11 – OSSERVANZA LEGGI E RISPETTO DELLE NORME

SULLA SICUREZZA

L'affidatario è tenuto al rispetto di quanto indicato all'art. 12 del Capitolato Speciale di gara e nell'offerta e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal DLgs 81/2008 e dalla LRT 38/2007, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità specificate nel presente contratto. Il trattamento dei dati da parte della SdS Mugello, quale Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità o per il periodo maggiore ove previsto da specifiche disposizioni normative. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato degli interessati. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. L'Affidatario si impegna ed è obbligato a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati personali che la SdS metterà a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati. Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dalla SdS quale Titolare del trattamento all'Affidatario, quest'ultimo sarà designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679 come da schema di atto di nomina allegato al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il trattamento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art.

4 n. 1 del Reg.Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.

ART. 13 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso; le eventuali spese di registro sono a carico della ditta aggiudicataria. Le spese contrattuali di bollo sono a carico dell'affidatario, salvo esenzione.

ART. 14 - DISPOSIZIONI ULTERIORI

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla SdS ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

ART. 15 – DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, ad osservare gli obblighi di cui al D.P.R n.62 del 16.4.2013 - Codice di comportamento - il quale all'art. 2 prevede l'estensione degli obblighi previsti nel Decreto stesso a tutti i soggetti che collaborano con la P.A.

ART. 17 – DICHIARAZIONI ANTIPANTOUFLAGE

L'affidatario dichiara espressamente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto di quanto disposto al comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lvo n. 165/2001 e smi e sottoscrive l'autocertificazione che costituisce documentazione agli atti del presente contratto

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene

che il Foro competente esclusivo è quello di Firenze.

ART. 19 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si individua quale Responsabile della fase di esecuzione del Contratto (RES) la Responsabile dell'Ufficio Alta Integrazione e servizi socio assistenziali in carica.

Si individua quale Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) il Direttore della SdS in carica

ART. 20 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, alle norme del Codice Civile, alla Lettera di invito, al Disciplinare SDA, al Capitolato Speciale di Gara, alla Descrizione del Servizio, al Progetto tecnico, al Bilancio di Progetto, nonché ai chiarimenti forniti in fase di gara che pur non allegati formano parte integrante del presente contratto avendone le parti accettati i contenuti. Inoltre allegati parti integranti e sostanziali del presente contratto sono:

ALL. 1 - Convenzione di nomina responsabile trattamento dati

ALL. 3 - Polizza fideiussoria per deposito cauzionale

Letto, approvato, sottoscritto.

Per SdS Mugello: Direttore Michele Mezzacappa

Per Società Cooperativa Legale Rappr

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile si intendono espressamente approvati i seguenti articoli del presente contratto: 2 relativamente alla clausola di salvaguardia, 4 Modalità di fatturazione e Pagamento, 5 Tracciabilità dei Flussi Finanziari, 7 Cauzione definitiva, 8 Garanzie responsabilità civile e altri obblighi dell'affidatario, 9 Inadempienze e penali, 10 Risoluzione e Recesso,

18 Foro Competente.

Il Legale Rappresentante

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale. Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.